



Schweizerische Asylrekurskommission
Commission suisse de recours en matière d'asile
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
Cumissiun svizra da recurs concernent l'asil

Medienmitteilung – Communiqué aux médias – Comunicato stampa – Media release

Zollikofen, 18 novembre 2004

Questione giuridica risolta dalla Commissione di ricorso in materia d'asilo

In una recente decisione di principio, la Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) ha statuito che al richiedente l'asilo che si dichiara minorenne non è designata d'ufficio una persona di fiducia prima dell'audizione sui motivi d'asilo allorquando, in assenza di documenti d'identificazione, le dichiarazioni sulla minore età non sono plausibili.

Il caso concerneva un richiedente l'asilo che dichiarava d'essere minorenne. La CRA aveva il compito di chiarire se prima dell'audizione sui motivi d'asilo occorreva, per motivi procedurali, designare una persona di fiducia anche nel caso in cui vi fossero dubbi sulla minorità.

La CRA si è pronunciata in senso negativo nella decisione del 29 ottobre 2004. Ha ritenuto che in corso di procedura il ricorrente non aveva dimostrato l'evocata minore età né con idonei documenti d'identificazione né in altro modo. Ha considerato altresì che le dichiarazioni rese sull'età ed il Paese d'origine erano totalmente inconsistenti. Secondo la CRA non v'era dunque motivo di censurare l'operato dell'Ufficio federale dei rifugiati (UFR), il quale a giusta ragione aveva rinunciato a designare al richiedente una persona di fiducia prima dell'audizione sui motivi d'asilo del 2 aprile 2004. Il ricorso è stato dunque respinto.

Altre informazioni:

Magnus Hoffmann, responsabile informazione CRA
tel.: 031 323 55 72; fax: 031 323 72 20
Email: magnus.hoffmann@ark.admin.ch